



Città di Atripalda

Ordinanza n°9456 del 25.07.2012

OGGETTO: DICHIARAZIONE STATO GRAVE PERICOLOSITA' E PERIODO DI ALLERTA-DISCIPLINA ACCENSIONE RESIDUI VEGETALI: PRESCRIZIONI E DIVIETI

IL SINDACO

- **Premesso** che ai sensi dell'art. 15 della L. 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il DLGS 112/1998 comprende "la lotta agli incendi boschivi" nelle attività di Protezione Civile;
- **Considerato** che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui vegetali derivanti dalla lavorazione agro-silvo-pastorale, risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio Provinciale;
- **Considerata** la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell'estate e dell'autunno quando massimo è il rischio;
- **Ritenuto** necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- **Rilevata** l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;
- **Contemplata** la necessità di consentire, quando possibile per modalità tempi e luoghi consentiti, la pratica dell'uso-consuetudine locale dell'abbruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio e le particolari condizioni meteo-barimetriche;
- **Visti** gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n.773;
- **Visti** gli artt. 449 e 650 del C.P.;
- **Visto** il vigente Regolamento sulle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (All. C) alla L.R. 11/1996, con particolare riferimento agli artt. 6 e 7, così come modificati dai D.P.G.R. nr. 484 del 14/06/2002 e nr. 387 del 16.06.2003;
- **Vista** la Legge 21/11/2000 nr. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi;
- **Vista** la legge regionale della Campania 07/05/1996, n.11, recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28/02/1987 n.13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";
- **Vista** la L. 689/1981;
- **Visto** l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii, con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- **In esecuzione** del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.184 del 27.06.2012, che individua l'arco temporale compreso fra il **02 luglio** ed il **30 settembre 2012** come periodo di stato di grave pericolosità per la probabile diffusione di incendi boschivi per l'anno 2012;

- **In esecuzione** alla comunicazione della Prefettura di Avellino – U.T.G. – Area V – Protezione Civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico n.2012/13348 del 02/07/2012;

ORDINA

1) Nel periodo dal **02 luglio al 30 settembre 2012** (Periodo di massima pericolosità Incendi Boschivi):

- **è vietato** a chiunque accendere fuochi all'aperto nei **boschi**; come individuati dall'art.14 della citata in premessa Legge Regionale (PMPF- All. C) - L.R. 11/96 e ss.mm.ii.), e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;
- **è vietato** a chiunque accendere fuochi nei **pascoli**, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza inferiore ai 20 metri.

E' fatta eccezione:

a) per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi.

Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;

b) In aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dal sindaco che ne assicura la sorveglianza, è consentita l'accensione del fuoco e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna. Gli interessati cureranno in ogni modo lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;

- Nel detto periodo, dal 15 giugno al 30 settembre 2011, nei boschi e nei pascoli sono vietate le seguenti attività:

- a) far brillare mine;
- b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- c) usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;

2) Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei **boschi** di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli;

3) **Nei castagneti da frutto** è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentrazione ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo di ogni anno, dalle ore 12 alle ore 14.

Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.

4) **La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto** debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco di Atripalda ed al Comando Stazione Forestale competente, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa (Art. 6, comma 7 della L.R. 11/1996 - All. C – PMPF, sanzionato dall'art. 47, comma 1 letti b della L.R. 11/1996, ossia con il pagamento di una somma da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46 ovvero **€ 103,30**);

5) Dal **15 giugno 2012 al 15 settembre 2012** è vietato fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano;

6) In altre zone la bruciatura delle stoppie e di **altri residui vegetali**, salvo quanto previsto dall'art. 25 comma f) della L.R.n.8 del 10 aprile 1996 (norma disciplinante la caccia in Campania), è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della lunghezza minima di metri 5.

La pratica è comunque vietata in presenza di vento;

7) **Durante il periodo 15 giugno 2012 - 30 settembre 2012**, nei terreni agricoli, anche se incolti, orti, giardini, parchi pubblici e privati, nocciuleti, radure, etc... la bruciatura di vegetali loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole, **NON E' CONSENTITA, secondo il divieto previsto dalla DGR Campania Nr. 1508 del 31.08.2007 e dal D.P.G.R. Campania Nr. 184 del 27.06.2012.**

In deroga a quanto stabilito dal DGR Campania n.184/12, considerato che il territorio atripaldese è dedito alla coltivazione delle nocchie e che la maggior parte dei fondi non sono pianeggianti, **E' AMMESSA** l'accensione **dalle ore 12 alle ore 15**, in assenza di vento, massimo cinque cumuli alla volta e con la presenza costante di almeno un addetto. Inoltre **è fatto obbligo** ai proprietari dei fondi agricoli incolti, orti, giardini, etc... di procedere nella pulizia delle aree sia per problemi igienico-sanitari, sia per evitare pericoli di autocombustione;

8) **Durante il periodo 01 ottobre 2012 - 15 giugno 2013** nei terreni agricoli, anche se incolti, orti, giardini, parchi pubblici e privati, nocciuleti, radure, etc... la bruciatura di vegetali loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole, **E' CONSENTITA**, in modo da non recare molestia e/o disturbo alle persone e senza arrecare alcun pregiudizio alla salute umana, secondo le sotto elencate modalità e quelle previste al punto 6):

a) Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del terreno;

b) Su ogni fondo il numero di cumuli, di esclusivo materiale vegetale, da accendere **non deve essere superiore a 5 (Cinque) per volta e dovrà essere presente almeno un addetto;**

c) Predisporre i cumuli da accendere il più lontano possibile da abitazioni e/o simili in modo da non arrecare disagio al vicinato;

d) Gli orari per l'accensione dei cumuli vegetali, da praticarsi solo in assenza di vento, sono: **dalle ore 12:00 alle ore 15:00 di tutti i giorni;**

e) Alla scadenza dell'orario consentito, tutti i cumuli ancora fumanti dovranno essere spenti. Non è consentito che i cumuli restino ancora fumanti dopo il predetto orario.

Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio:

9) Nell'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi non è permesso impianto fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo d'incendio;

10) Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 km da essi. Deroghe possono essere concesse dal Sindaco del Comune di Atripalda;

11) In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono esse denunciate con 15 giorni di anticipo al competente Comando Stazione Forestale quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta.

IL SINDACO ORDINA ALTRESI'

- **la rimozione** dai terreni, per una fascia non inferiore a 50 metri dalle strada comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale (**rifiuti vari**) che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- **il decespugliamento** laterale dei boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);

Inoltre in tutto il territorio del Comune di Atripalda, **E' VIETATO:**

- compiere azioni o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendi, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti;

- accendere fuochi all'aperto nei boschi, o ad una distanza minore di 100 metri dai medesimi;
- fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano;
- gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade;
- l'accensione di fuochi per attività turistiche ricreative è consentita solo nelle aree idonee e specificatamente attrezzate individuate da Enti Locali da altre amministrazioni o da privati.

SANZIONI:

Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, secondo i casi, ai sensi della legge n.353/2000, vale a dire da un minimo € 1.032,91 ad un massimo di € 10329,14 e della Legge Regionale n. 11/1996, vale a dire da un minimo € 51,65 ad un massimo di € 516,46 ovvero € 103,30 (D.P.G.R.Campania Nr. 184 del 27.06.2012);

Le infrazioni commesse nel periodo dal 15 giugno 2012 - 30 settembre 2012, relative ai punti 6 e 7 della presente ordinanza e la mancata pulizia delle aree incolte con o meno presenza di rifiuti vari, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett b) dell'All. C della Legge Regionale Nr. 11/1996, vale a dire con il pagamento di una somma da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46 ovvero € 103,30 (D.P.G.R. Campania Nr. 184 del 27.06.2012);

Le infrazioni commesse nel periodo dal 01 ottobre 2012 - 15 giugno 2013, relativamente al punto 8 della presente ordinanza, salvo le emanande disposizioni in materia ed i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, saranno punite ai sensi dell'art.7- bis del D.lgs. n.267/2000, così come modificato dall'art. 6 comma 1 della L. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione - Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI), vale a dire con il pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ovvero € 50,00.

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Avellino (AV), al Comando Stazione Carabinieri di Avellino.

Copia della presente è inviata è resa nota alla cittadinanza mediante comunicati stampa, pubblicazioni sul sito Web del Comune.

IL SINDACO RICHIAMA

Infine, l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

- 0825-615300 oppure 0825-615320 Sala Operativa Comando Polizia Municipale;**
- 0825-765670 Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale;**
- 800449911 numero verde Regione Campania;**
- 115 Vigili del Fuoco;**
- 1515 Corpo Forestale dello Stato.**

**F.to Il Sindaco
Avv. Paolo Spagnuolo**